

Allegato E**Modalità attuative per l'implementazione delle Linee di indirizzo nazionali sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità****1. Quota minima di risorse da destinare a livello di ambito territoriale e numero di ambiti coinvolti**

Ciascuna regione dovrà garantire nell'ambito della programmazione regionale degli interventi, una diffusione del Programma, in termini di risorse e di numero di Ambiti territoriali coinvolti pari almeno a quanto indicato nella Tabella I che segue (almeno 63 ambiti per un totale di almeno 3.937.500,00 euro, tenuto conto del cofinanziamento del 20% già garantito dalle Regioni, in forma diretta o tramite l'ambito territoriale selezionato).

Pertanto, la quota minima di finanziamento per ciascun ambito a valere sulla quota regionale delle risorse del FNPS 2019 è pari a 62.500,00 euro, comprensiva della quota di cofinanziamento.

Con riferimento al coinvolgimento delle Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, le citate Province Autonome di Trento e Bolzano non partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Ciononostante, al fine di garantire un'implementazione omogenea, laddove le Province Autonome decidano di aderire con propri finanziamenti all'implementazione delle Linee di indirizzo secondo il Programma allegato, è garantita l'assistenza tecnica per tutti gli ambiti territoriali selezionati comunicati al Ministero.

Laddove ritengano di non aderire al citato Programma per l'implementazione delle Linee di indirizzo nazionali sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, le Province Autonome si impegnano ad inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una relazione sulle modalità di attuazione delle Linee di indirizzo nazionali di cui all'accordo in Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 21 dicembre 2017 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali.

Tabella I

Regione/Provincia Autonoma	Numero ambiti territoriali finanziabili	Totale risorse a livello regionale
Valle d'Aosta	1	62.500,00 €
Molise	1	62.500,00 €
Basilicata	1	62.500,00 €
Umbria	1	62.500,00 €
Friuli-Venezia Giulia	2	125.000,00 €
Abruzzo	2	125.000,00 €
Liguria	2	125.000,00 €
Sardegna	2	125.000,00 €
Marche	2	125.000,00 €
Calabria	3	187.500,00 €
Toscana	4	250.000,00 €
Puglia	4	250.000,00 €
Piemonte	4	250.000,00 €



Emilia-Romagna	5	312.500,00 €
Veneto	5	312.500,00 €
Sicilia	5	312.500,00 €
Lazio	6	375.000,00 €
Campania	6	375.000,00 €
Lombardia	7	437.500,00 €
	Totale progetti 63	Totale 3.937.500,00 €

2. Ulteriore estensione territoriale del programma

Le Regioni possono estendere territorialmente gli interventi e i servizi oltre il numero di ambiti, ferma restando la coerenza con le indicazioni del Programma. Al fine dell'estensione del Programma, le singole Regioni e il Ministero possono concordare aree di attività superiori all'ambito o accorpamenti di ambiti. In questi casi le quote di finanziamento minimo varranno per l'area di attività definita e non per il singolo ambito.

3. Requisiti di idoneità degli ambiti territoriali

Gli Ambiti territoriali selezionati dalle Regioni e dalle Province Autonome, tra i quali possono essere individuati anche le città riservatarie ai sensi dell'art. 1 della legge 28 agosto 1997 n. 285, devono necessariamente rispettare i cd. criteri di valutazione di cui al successivo punto 4.

Gli Ambiti possono aderire all'implementazione del modello base o del modello avanzato, come definiti nel Programma, a seconda dei requisiti organizzativi posseduti.

La Regione è tenuta a verificarne il possesso sia per il modello base sia per il modello avanzato, prima di comunicare gli Ambiti selezionati al Ministero.

4. Criteri di valutazione

La valutazione degli ambiti territoriali è affidata alle Regioni che procederanno alla verifica del possesso dei requisiti obbligatori che l'ambito deve possedere per candidarsi all'implementazione e, successivamente, alla valutazione degli ulteriori requisiti secondo i criteri di cui alla seguente tabella.

Tabella II

REQUISITI OBBLIGATORI
che l'ambito deve possedere per accedere all'implementazione del Programma
Presenza di servizi titolari della funzione di protezione e cura nei confronti dei bambini e dei ragazzi
Presenza di servizi in condizione di individuare almeno una figura di assistente sociale esperto (o altra figura professionale stabile) per lo svolgimento della funzione di coach per gli operatori partecipanti al programma
REQUISITI ULTERIORI DI IDONEITA'
Presenza di servizi che dispongono di un modello di presa in carico delle famiglie che preveda la documentazione e la progettazione personalizzata
Presenza di servizi che dispongono di un nucleo interdisciplinare di professionisti (almeno: assistente sociale, psicologo e educatore professionale) sufficientemente stabile (vengono garantite le sostituzioni in caso di assenze prolungate)
Presenza di servizi di educativa domiciliare
Presenza di servizi che consentano l'attivazione dei dispositivi ulteriori previsti dal Programma quali i gruppi per genitori e bambini, le famiglie d'appoggio, la collaborazione stabile con la scuola e i servizi sanitari
Presenza di adeguate dotazioni e tecnologie informatiche, quali la disponibilità di un numero



sufficiente di postazioni collegate ad internet (almeno uno ogni 2 professionisti del nucleo interdisciplinare)

5. Assistenza tecnica e formazione

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce l'attuazione uniforme sul territorio nazionale delle azioni di cui al Programma allegato e, a valere sulla quota del Fondo attribuita al medesimo Ministero, garantisce idonea assistenza tecnica, secondo le modalità di cui al medesimo Programma.

La partecipazione degli Ambiti territoriali al percorso formativo previsto dal proprio livello di adesione deve essere considerata obbligatoria, in quanto solo la partecipazione alle attività formative crea le condizioni per implementare le azioni previste dal Piano di Lavoro e dal Piano di Valutazione del Programma con coerenza di approccio e secondo i tempi richiesti.

Per le Regioni che estendono l'implementazione del Programma ad un numero superiore di Ambiti rispetto al numero previsto in Tabella I saranno concordate idonee modalità di assistenza tecnica e formazione.

6. Piano di valutazione

L'adesione all'implementazione comporta la collaborazione piena alle esigenze valutative del Programma.

Le modalità della valutazione verranno concordate e modulate con le Regioni, sulla base delle linee del Piano di valutazione di cui al Programma allegato.

